



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	13
Disegno di legge	»	19
Intesa	»	37

ONOREVOLI SENATORI. - Il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Romano Prodi, ed il Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Chiesa mormone), dottor Raimondo Castellani, hanno firmato il 4 aprile 2007 l'intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la citata confessione religiosa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute, la Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Le trattative per l'intesa sono iniziate il 20 luglio 2000.

La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* e dal Presidente della confessione religiosa. L'*iter* di approvazione, sospeso nel corso della XIV Legislatura, è stato riavviato su impulso del Presidente del Consiglio dei Ministri on. Prodi.

La bozza d'intesa è stata quindi aggiornata alla luce delle leggi successivamente approvate ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da

parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il testo dell'intesa è stato elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già concluse, che si è rivelato adattabile anche alle esigenze della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni. La Commissione ha comunque esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. È stato anche acquisito in merito il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio.

Con l'approvazione di questa intesa si compie un ulteriore passo avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, allargando l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche Italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia.

* * *

La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni è stata fondata nel 1830 a Fayette, nello Stato di New York (USA), da Joseph Smith. E' meglio conosciuta come Chiesa mormone, anche se sotto tale definizione possono essere genericamente comprese tutte le confessioni che, sviluppatesi dopo la morte di Smith, hanno seguito

la sua opera e il suo insegnamento, in particolare quello contenuto nel Libro di Mormon.

Oggi i Mormoni nel mondo sono quasi 12 milioni; all'origine erano per lo più presenti nello stato dello Utah, dove si stabilirono dopo il 1850, ma ora si trovano maggiormente al di fuori degli Stati Uniti. Alcuni degli esponenti della Chiesa sono personaggi di spicco della politica americana. Diverse sono le istituzioni create dalla Chiesa: tra le istituzioni culturali si ricorda la *Brigham Young University*, che è la più grande Università privata degli Stati Uniti; nel campo assistenziale è conosciuta la *Relief Society* (società di soccorso), un'istituzione caritativa composta interamente da donne.

Uno degli aspetti fondamentali della Chiesa è costituito dall'attività missionaria che ha conosciuto una notevole espansione, anche a livello internazionale, dalla seconda metà dello scorso secolo.

In Italia la prima Missione è stata fondata nel 1966. Attualmente la Chiesa mormone è presente in tutta Italia, concentrata soprattutto nelle grandi città: Milano, Torino, Venezia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e conta oltre 20.000 fedeli.

La teologia mormone è dominata dalla teoria dell'evoluzione degli spiriti, come insegnata nelle opere canoniche della Chiesa: la Bibbia, il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze, la Perla di Gran Prezzo.

Il fedele mormone crede ad una serie di principi, quali la fede in Gesù Cristo e il pentimento per i peccati. Le pratiche religiose essenzialmente sono: il battesimo, che viene effettuato per immersione dall'età di otto anni; la riunione sacramentale (o cena domenicale), a base di pane e acqua, celebrata per commemorare l'alleanza tra Dio e l'uomo; l'imposizione delle mani, (o confermazione), che conferisce il dono dello Spirito Santo. I mormoni praticano poi, per procura, il battesimo dei morti, con cui è concesso anche ai defunti di redimersi tramite i propri discendenti.

La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni possiede una precisa organizzazione teocratica, ma come cita l'11° articolo di fede della stessa, riconosce a tutti il privilegio di adorare come, dove o ciò che vogliono. L'incremento dell'attività missionaria l'ha trasformata in religione internazionale. I massimi organismi della confessione si trovano a Salt Lake City (Utah) dove è stato costruito un grande tempio. Al vertice della Chiesa si trova il Presidente e i suoi due consiglieri che formano la Prima Presidenza. Al successivo livello gerarchico si trova il Quorum dei Dodici Apostoli. Tutte le cariche, anche quelle del Presidente, sono a vita. Fanno parte delle autorità generali il vescovo presidente - che si occupa degli affari temporali della Chiesa - e il Quorum dei Settanta.

La Chiesa dei mormoni divide il mondo in aree. Ogni area è suddivisa in regioni.

A livello periferico l'organizzazione è caratterizzata dalla temporaneità delle cariche e dal sacerdozio detenuto da personale maschile laico. Tutti i maschi praticanti possono accedere al sacerdozio e ricoprire cariche ecclesiastiche, con incarichi a rotazione che durano circa cinque anni.

Le comunità sono organizzate in pali che comprendono sei o dodici rioni. Più comunità formano un distretto e più distretti una missione. In Italia sono presenti tre pali (Milano, Venezia e Bari), sedici rioni, 111 rami, quattro missioni e quindici distretti, per un totale di oltre ventimila aderenti.

Dal punto di vista giuridico fino al 1993 i mormoni hanno potuto operare in Italia grazie al riconoscimento del *Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter-days Saints*, ente ecclesiastico riconosciuto in base alle previsioni del trattato di amicizia, navigazione e commercio del 1948. La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ha ottenuto la personalità giuridica, in base alla legge 24 giugno 1929, n. 1159, con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1993 (si veda il comuni-

cato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993).

* * *

Il presente disegno di legge di approvazione dell'intesa firmata il 4 aprile 2007 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni sulla base dell'intesa stessa, che viene allegata alla legge.

Nei primi articoli sono contenute norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai principi di libertà contenuti nella Costituzione.

L'articolo 2 riconosce il diritto di professare e praticare la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata. Esso assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. All'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze possono essere affisse e distribuite pubblicazioni e stampati di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte esenti da qualsiasi tributo. Viene, altresì, contemplata la libertà dei rappresentanti della Chiesa di distribuire gratuitamente pubblicazioni, atti, stampati e libri riguardanti la religione della Chiesa.

Le richieste delle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale devono essere tenute in considerazione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Tali disposizioni appaiono significative in quanto, in queste materie, la legislazione sui cosiddetti «culti ammessi» (legge n. 1159 del 1929 e relative norme di attuazione), non più applicabile alla Chiesa dopo l'approvazione dell'intesa, prevede approvazioni e controlli da parte dello Stato.

All'articolo 3 è riconosciuta l'autonomia della Chiesa, che può liberamente organizzarsi secondo i propri ordinamenti e discipli-

narsi in base al proprio statuto. E' prevista, altresì, la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. Alla Chiesa viene garantita la libera comunicazione e collaborazione con qualsiasi altro proprio ente nazionale od internazionale.

L'articolo 4 individua i ministri di culto della Chiesa, essi sono: i presidenti di palo e i presidenti di distretto; i vescovi e i presidenti di ramo; i presidenti del tempio; i presidenti di missione. Essi svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso; è loro riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso in ragione del proprio ministero.

L'articolo 5 è dedicato all'attività dei missionari e dei presidenti di missione cui è assicurato il libero svolgimento delle proprie attività, secondo la vigente disciplina sul volontariato. Ai missionari stranieri vengono concessi permessi di soggiorno della durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi, che vengono rinnovati per una volta, purché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione rilasciata dall'autorità religiosa competente. Quest'ultima ha l'obbligo di fornire tempestiva notizia delle eventuali variazioni che possano intervenire. I membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno, possono ottenere, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, il rinvio per un periodo non superiore a trenta mesi (articolo 6).

L'esercizio della libertà religiosa e dell'adempiimento delle pratiche di culto, nonché l'assistenza spirituale sono pienamente garantiti, come agli appartenenti alle confessioni che hanno già concluso un'intesa con lo Stato, anche laddove il fedele appartenga alle Forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati oppure sia ricoverato in ospedale o detenuto in istituti di pena (articoli 7, 8, 9, 10, 11).

In tema di istruzione la Repubblica, come è già avvenuto con le confessioni che hanno concluso un'intesa, riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tale fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. Si riconosce altresì alla Chiesa il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative al fenomeno religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, senza aggiungere oneri a carico dello Stato (articolo 12). Viene inoltre riconosciuto, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità (articolo 13).

L'articolo 14 del disegno di legge riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto della Chiesa. Tale norma, contenuta nelle intese già approvate, segna un ulteriore distacco dal regime della normativa sui culti ammessi, con il venir meno dei controlli sui ministri di culto, che costituiscono, in quell'ambito legislativo, i presupposti per la rilevanza civile del matrimonio cosiddetto «acattolico».

L'articolo 15 e l'articolo 16 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Chiesa stessa.

In particolare, in riferimento all'esonero dal contributo di costruzione per nuovi edifici di culto della Chiesa, il comma 4 dell'articolo 15, è stato riformulato precisando l'applicabilità dell'articolo 17, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia», che ripropone l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, precedentemente citato nel testo dell'intesa firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri il 4 aprile 2007.

Con gli articoli da 17 a 23 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione, assistenza e beneficenza; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il regime tributario degli enti.

I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore di enti della Chiesa, espressamente previsti dall'articolo 21, purché effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, sono esenti da tributi ed oneri.

Inoltre, si prende atto che per la Chiesa la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività deve comunque svolgersi nel rispetto delle leggi vigenti (articolo 22).

L'approvazione dell'intesa consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione – agli effetti dell'IRPEF – delle erogazioni in denaro a favore della «Chiesa» destinate a fini di attività di religione o di culto, ossia quelle attività dirette alla predicazione del Vangelo, alla celebrazione di riti e cerimonie religiose, allo svolgimento dei servizi di culto, alle attività missionarie e di evangelizzazione, all'educazione religiosa, alla cura delle necessità delle anime. Eventuali modifiche possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica (articolo 24).

L'articolo 25 prevede peculiare tutela a favore dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Eventuali esigenze fatte presenti dalla Chiesa nella fase attuativa della legge di approvazione dell'intesa, saranno tenute in considerazione dalle competenti autorità. In occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la «Chiesa» saranno promosse opportune intese. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore dalla legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa (articoli 26 e 28).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, le relative norme di attuazione approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (articolo 27).

Infine l'articolo 29 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

RELAZIONE TECNICA

Deducibilità delle erogazioni liberali in favore della
Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni

La norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

La legislazione vigente (articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008 (rigo RP26), risulta che circa 122.000 soggetti hanno effettuato erogazioni liberali in favore di istituzioni religiose per circa 32,2 milioni di euro, con un valore medio pro-capite di circa 263 euro.

Considerando che i fedeli della Istituzione religiosa in oggetto rappresentano circa lo 0,04 per cento della popolazione italiana ed ipotizzando, in via prudenziale, una maggiore propensione all'effettuazione delle erogazioni liberali in esame, si stima un ammontare di erogazioni pari allo 0,15 per cento del totale sopra indicato, quindi a circa 0,05 milioni di euro.

Considerando un'aliquota marginale media pari al 35 per cento, si stima, nelle ipotesi considerate nella norma in esame, una perdita di gettito IRPEF totale di competenza annua pari a circa -0,02 milioni di euro.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la normativa entri in vigore nel 2010, sarà il seguente (in milioni di euro)

	2010	2011	2012
IRPEF	0	-0,035	-0,02

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

a) Necessità dell'intervento normativo.

Con il presente disegno di legge il Governo si propone di compiere un ulteriore passo nell'attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. L'intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (Chiesa mormone) è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della stessa Chiesa. La Commissione per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Chiesa, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, secondo il modello delle intese già approvate con legge.

b) Analisi del quadro normativo.

Le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Il disegno di legge è volto a dare attuazione all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il presente disegno di legge non prevede modificazioni o abrogazioni di norme vigenti, ma dispone, con una norma analoga a quelle contenute nelle leggi di approvazioni delle precedenti intese, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, e le relative norme di attuazione, approvate con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con l'entrata in vigore della legge, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e dei suoi aderenti la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. La cessazione di efficacia è espressamente prevista all'articolo 27.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea e come tali sono richiamati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000 e sanciti nel relativo Trattato istitutivo.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'impianto del presente disegno di legge non deroga dai principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera c), «Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», che conferisce la materia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Non sono presenti profili di applicabilità delle possibilità di delegificazione.

2. Elementi di *drafting* e linguaggio normativo.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono introdotte nuove definizioni normative.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Si è verificata la correttezza dei riferimenti normativi presenti nel testo.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo non è presente alcuna novella.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge non prevede abrogazioni.

3. Ulteriori elementi.

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il disegno di legge, tanto nel suo complesso quanto nei suoi aspetti particolari, risponde agli indirizzi provenienti dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in tema non solo di libertà individuali di religione e di coscienza, ma anche di riconoscimento dei diritti delle confessioni religiose.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale relativa ai principi di laicità dello Stato e di pluralismo religioso, oltre che di libertà religiosa e di coscienza, nonché di parità delle confessioni religiose, si vedano le sentenze nn. 59 del 18-24 novembre 1958, 203 del 1°-12 aprile 1989, 195 del 19-27 aprile 1993, 329 del 27 ottobre-4 novembre 1997, 508 del 13-20 novembre 2000 e n. 309 del 1°-7 ottobre 2003.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In Parlamento è stato presentato, sulla materia, il disegno di legge, atto Senato n. 2138, d'iniziativa del senatore Malan.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - Il contesto e gli obiettivi

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il disegno di legge è volto a dare attuazione, per quanto riguarda la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale prevede che i rapporti delle confessioni religiose con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Allo stato, le leggi che hanno approvato intese con confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione sono le seguenti:

- legge 11 agosto 1984, n. 449, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese», legge 5 ottobre 1993, n. 409, recante «Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» e legge 8 giugno 2009, n. 68, recante «modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^a giorno», così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 637, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^a giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione» e dalla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante «modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7^a giorno in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

- legge 22 novembre 1988, n. 517, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia»;

- legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», così come modificata dalla legge 20 dicembre 1996, n. 638, recante «Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione»;

- legge 12 aprile 1995, n. 116, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)»;

– legge 29 novembre 1995, n. 520, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)».

Per le confessioni religiose che sono prive di intesa approvata con legge (e quindi sinora anche la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni) si applica la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi e relative norme di attuazione, approvate con regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

L'iniziativa legislativa in questione non deriva da situazioni di carenza o di criticità, quanto dalla necessità di garantire alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni ed ai suoi fedeli il pieno esercizio dei diritti legati alla libertà religiosa, nel quadro delle garanzie costituzionali, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Come evidenziato sopra al punto B), il disegno di legge, approvando l'intesa conclusa tra lo Stato italiano e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, risponde alle esigenze sociali legate alla trasparenza dell'esercizio del culto religioso e dei diritti legati all'aderenza alla Chiesa stessa (assistenza spirituale, insegnamento delle religioni nelle scuole, matrimonio, riconoscimento di enti ecclesiastici).

Pertanto, il disegno di legge si iscrive a pieno titolo nel solco dei principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, oltre che di lotta alle discriminazioni per motivi di religione o di convinzioni personali, che sono il fondamento dell'Unione europea.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Obiettivi del disegno di legge sono l'estensione anche alla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni delle garanzie previste dall'articolo 8 della Costituzione.

I risultati attesi si collocano sul piano del raggiungimento di un maggiore grado di democrazia nel Paese, attraverso l'affermazione e la tutela delle libertà afferenti la sfera religiosa e di coscienza, in un quadro di certezza delle situazioni giuridiche soggettive, tanto individuali quanto associative.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Il disegno di legge si inserisce nell'ordinamento giuridico regolando i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, pertanto destinatari sono gli aderenti alla Chiesa. Il disegno di legge contiene disposizioni di carattere generale in materia di libertà religiosa che discendono dai principi costituzionali sulle libertà e specifiche disposizioni volte ad assicurare l'esercizio di tali libertà agli aderenti alla confessione religiosa, come nelle intese già approvate con legge (diritto al libero esercizio del proprio ministero per i ministri di culto della confessione religiosa, diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto negli ospedali e negli istituti di pena, diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni religiosi). Con l'approvazione dell'intesa verrà esteso alla Chiesa la disposizione di cui all'articolo 46 della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», e già applicato alle confessioni religiose sulla base delle leggi di approvazione delle relative intese. Tale disposizione consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Chiesa destinate a fini di attività di religione o di culto, ossia quelle attività dirette alla predicazione del Vangelo, alla celebrazione di riti e cerimonie religiose, allo svolgimento dei servizi di culto, alle attività missionarie e di evangelizzazione, all'educazione religiosa, alla cura delle necessità delle anime. Eventuali modifiche possono essere valutate da un'apposita commissione paritetica (articolo 24).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione

L'analisi dell'impatto è il risultato di un lavoro che risale nel tempo, svolto su più versanti dalle strutture preposte al supporto per l'iter di conclusione dell'intesa: il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri; la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita nel 1997 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal professor Francesco Pizzetti e composta da dirigenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute; la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fin dal 1997, presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio e composta da eminenti giuristi, con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione o credenza. Entrambe le Commissioni, infatti, sono state costituite al fine di predisporre gli stru-

menti atti al raggiungimento della concreta attuazione dei diritti e delle facoltà legati all'esercizio della libertà di religione.

La Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, nel corso delle trattative con la rappresentanza della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, ha esaminato il contenuto dell'intesa sotto ogni profilo, con particolare riguardo alla sua compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi della Costituzione. Il testo dell'intesa è stato comunque elaborato, per quanto possibile, dai rappresentanti della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni secondo il modello delle intese già approvate con legge.

Inoltre, un apporto determinante per quanto riguarda la valutazione d'impatto sulle pubbliche amministrazioni, è derivato dai rappresentanti delle amministrazioni interessate, in qualità di membri della Commissione per le intese. Pertanto il patrimonio di studi e di esperienza acquisito nel tempo, accompagnato dalla graduale armonizzazione con i mutamenti del quadro normativo, permette di disporre, oggi, di un testo sul quale la valutazione dell'impatto della regolamentazione non presenta punti di oscurità.

SEZIONE 3 – La valutazione dell'opzione di non intervento («opzione zero»).

Nel caso di intese bilaterali, firmate dallo Stato italiano e da una confessione religiosa, non è ipotizzabile la «opzione zero», giacché l'articolo 8 della Costituzione prevede la loro approvazione con legge ordinaria.

SEZIONE 4 – Valutazione delle opzioni alternative

Nel corso della trattativa con la delegazione della Confessione religiosa non sono emerse opzioni diverse.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

La materia non richiede l'adozione preventiva di misuratori degli effetti, in considerazione del fatto che si versa in ambito attuativo di garanzie costituzionali e stante la peculiarità dell'intervento.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

L'opzione, nel suo carattere costituzionalmente necessitato, non presenta svantaggi, poiché è indirizzata ad assicurare le garanzie ed i diritti sopra menzionati.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti del presente intervento, comunque rappresentati dalla Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, che ha firmato l'intesa.

D) *Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non è prevista comparazione poiché sono inibite opzioni diverse.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

L'unico fattore teoricamente incidente sugli effetti dell'intervento regolatorio potrebbe essere quello numerico (numero di fedeli aderenti alla confessione religiosa); nella realtà dei fatti, il disegno di legge che approva l'intesa è in grado di esplicitare i propri effetti nella stessa maniera sia su un numero molto piccolo che su un numero molto grande di aderenti alla confessione religiosa.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

Il disegno di legge non presenta alcuna incidenza diretta sul mercato e sulla concorrenzialità.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Poiché l'intesa coinvolge due soggetti, lo Stato italiano e la Confessione religiosa, spetta ad entrambe fare fronte alla attuazione di singoli aspetti dell'intesa stessa. Una disposizione particolare dell'intesa prevede che la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni sia consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello Stato, gran parte delle disposizioni coinvolgenti le pubbliche amministrazioni sono già vigenti perché contenute in altre leggi emanate su base di intese analoghe; pertanto non si dovrebbero verificare problematiche in ordine alla loro operatività.

B) *Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

A livello informativo, si interviene con comunicati stampa, emessi sia in occasione della firma dell'intesa che in occasione del varo del relativo disegno di legge da parte del Consiglio dei Ministri; altrettanto si prevede possa essere fatto in occasione del varo definitivo della legge da parte del Parlamento.

C) *Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Un aspetto particolare, oggetto di controllo e monitoraggio, riguarda il sistema dei rapporti finanziari che con l'approvazione dell'intesa entrerà in vigore anche per la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni; tale sistema, delineato dalla citata legge n. 222 del 1985 nei riguardi della Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese vigenti per le rispettive confessioni religiose, consentirà, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, la deduzione, agli effetti dell'IRPEF, delle erogazioni in denaro a favore della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Una Commissione paritetica verifica, ogni tre anni, il funzionamento del sistema di finanziamento.

D) *Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)*

Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita Commissione paritetica prevista dall'intesa.

In ogni caso, una disposizione dell'intesa prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa stessa.

A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà elaborata la prescritta VIR a cadenza biennale, in cui saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- migliore trasparenza nei rapporti con la Confessione religiosa;
- migliore efficienza nella tutela della libertà religiosa nei confronti degli appartenenti alla Confessione religiosa;
- verifica dell'andamento del sistema di finanziamento indiretto della Confessione religiosa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, di seguito denominata «Chiesa», sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

Art. 2.

(Libertà religiosa)

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. È garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e ai suoi fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della Chiesa, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della Chiesa, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione né altra inge-

renza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. È riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la libertà di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa, senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Art. 3.

(Autonomia della Chiesa)

1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 4 e 5, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce, altresì, la libera comunicazione e collaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Art. 4.

(Ministri di culto)

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dall'autorità della Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

4. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 5.

(Missionari e presidenti di missione)

1. La Chiesa svolge attività missionaria in Italia. A tale fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 22 e la libera diffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione sono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e sono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro *status*, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 6, 8 e 9, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la Chiesa rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di presidente di missione.

Art. 6.

(Servizio militare)

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Art. 7.

(Esercizio della libertà religiosa)

1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Art. 8.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alle Forze di polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 possono ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina

nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle congregazioni di cui al comma 2, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della Chiesa, l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della Chiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Art. 9.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. I ministri di culto e i missionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L'accesso dei ministri di culto e dei missionari di cui al comma 1 delle strutture di cui al medesimo comma per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.

3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 10.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. È assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.

2. A tale fine la Chiesa trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 4. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

3. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla Chiesa più vicina.

Art. 11.

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a carico esclusivo della Chiesa.

Art. 12.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla Chiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della Chiesa.

Art. 13.

(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle scuole di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità, possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 14.

(Matrimonio)

1. Ferma restando l'autonomia della Chiesa in materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi possono, altresì, rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 15.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa, nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della Chiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare negli edifici di cui al comma 1 per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato prende atto che le attività di culto della Chiesa possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi e alle relative pertinenze si applicano l'articolo 17, comma 3, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 16.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e la Chiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 17.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell'«Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1993, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della Chiesa, aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal presidente dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica al carattere ecclesiastico e ai fini di cui al comma 1 sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 22.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base al presente articolo assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.

Art. 18.

(Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della Chiesa civilmente riconosciuto, acquisita efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Art. 19.

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art. 20.

(Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

Art. 21.

(Trasferimento di beni)

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni da parte della «*Foreign Lands Corporation*», della «*Property Reserve Inc.*» (già «*Deseret Title Holding Corporation*»), della «*Deseret Management Corporation*» e della «*Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of latter day Saints*», tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della «*Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz*», con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 22.

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza,

istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica prende atto che, per la Chiesa, la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 23.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tale caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Art. 24.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di

cui all'articolo 22, comma 1, lettera *a*), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore dell'Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. Le modalità relative alle deduzioni di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si può procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al comma 2 ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa.

Art. 25.

(Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.

Art. 26.

(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 27.

(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa, nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti della Chiesa, comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 28.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma 1, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa con lo Stato, sono promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 29.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 35.000 per l'anno 2011 ed euro 20.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con appo-

sita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MODULARIO
P.C.M. - 198

Mod. 251



Presidenza del Consiglio dei Ministri

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (di seguito per brevità indicata anche come "Chiesa"), richiamandosi ai principi di libertà religiosa garantiti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonché dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

CONSIDERATO

che in forza dell'articolo 8 della Costituzione, secondo e terzo comma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

che uno dei principi della "Chiesa" è obbedire, onorare e sostenere le leggi;

preso atto che la "Chiesa" non intende partecipare alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF;

ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nello Stato non sia più idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire ad un'intesa;

CONVENGONO

che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti della "Chiesa", la citata legislazione sui culti ammessi.

Articolo 1 (Libertà religiosa)

1. In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione della "Chiesa", di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in pubblico, il culto ed

atti. La "Chiesa" ha piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. E' garantita alla "Chiesa", alle sue organizzazioni, associazioni e fedeli la piena libertà di riunione e la libertà di manifestazione del pensiero mediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati relativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione della "Chiesa", all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti sedi religiose della "Chiesa" nonché le collette raccolte nei predetti luoghi, sono effettuati senza alcuna autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. E' riconosciuta ai rappresentanti della "Chiesa" la libertà di distribuire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, della Bibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della "Chiesa", senza la necessità di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla "Chiesa" operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione e un'adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

Articolo 2 (Autonomia della "Chiesa")

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della "Chiesa" liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto, l'organizzazione della "Chiesa", degli enti, delle istituzioni, delle associazioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresì la libera comunicazione e collaborazione della "Chiesa" in Italia con la sede centrale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e con qualsiasi altro suo ente nazionale ed internazionale.

Articolo 3 (Ministri di culto)

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto della "Chiesa" le seguenti persone:

- a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono responsabili delle congregazioni esistenti all'interno delle suddivisioni geografiche denominate palo e distretto;
- b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di singole congregazioni di più piccole dimensioni;

c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attività e delle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavoro svolto dai missionari in Italia.

Queste persone sono nominate dall'autorità della "Chiesa" gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

2. Ai ministri di culto è assicurato il libero esercizio del ministero, nonché il libero svolgimento delle attività di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della "Chiesa" a fini di evangelizzazione, senza limiti territoriali.

3. Ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8, 9 e 13, e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la "Chiesa" rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Articolo 4

(Missionari e Presidenti di missione)

1. La "Chiesa" svolge attività missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni personali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Presidenti di missione, ai quali è assicurato il libero svolgimento delle attività di religione o di culto di cui all'articolo 21 e la libera diffusione del messaggio della "Chiesa" a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono regolate dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui in particolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimonie religiose, lo studio della religione, la cura delle necessità delle anime, le attività di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionari stranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione vengono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesi e vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l'intera durata del periodo di missione, sempreché la relativa richiesta sia corredata da apposita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall'autorità religiosa, la quale dovrà fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che possano intervenire.

4. La "Chiesa" provvede alla copertura assicurativa, tramite organizzazioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missionari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario presso la "Chiesa" medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e 8 e attesa l'esistenza di una pluralità di ministeri, la "Chiesa" rilascia apposita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di missione.

Articolo 5
(Servizio militare)

1. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i membri della "Chiesa", di cittadinanza italiana, che prestano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta vistata dall'autorità ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militare durante il tempo in cui sono missionari in attività, per un periodo non superiore ai trenta mesi.

Articolo 6
(Esercizio della libertà religiosa)

1. L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nelle strutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.

Articolo 7
(Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate, alla polizia e ad altri servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiastiche della "Chiesa" che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principi della "Chiesa" nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma 1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la congregazione più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle dette chiese, i ministri della "Chiesa" possono svolgere riunioni di culto per i soggetti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, l'autorità competente metterà a disposizione i locali necessari e consentirà l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 facenti parte della "Chiesa", l'autorità competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro della "Chiesa" sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della "Chiesa" appartenenti alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano.

Articolo 8

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. I ministri di culto e i missionari della "Chiesa" possono dare assistenza spirituale ai ricoverati appartenenti alla "Chiesa" o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nelle strutture socio-sanitarie, nelle case di cura o di riposo.
2. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per i fini ivi indicati è libero e senza limitazione d'orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autorità religiosa preposta alla "Chiesa" più vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 9

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. E' assicurato il diritto da parte dei ministri di culto della "Chiesa" di dare assistenza spirituale negli istituti penitenziari.
2. A tal fine la "Chiesa" trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della predetta autorità, allegando la certificazione di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
3. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
4. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti l'autorità religiosa preposta alla "Chiesa" più vicina.

Articolo 10

(Oneri per l'assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclusivo della "Chiesa".

Articolo 11

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.
2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari o modalità che abbiano effetti comunque

discriminanti per gli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati della "Chiesa" il diritto di rispondere a eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, con modalità concordate dalla "Chiesa" con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunque a carico della "Chiesa".

Articolo 12

(Istituzione di scuole ed istituti di educazione)

1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alla "Chiesa" il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado ed istituti di educazione.

2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parità, potranno usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Articolo 13

(Matrimonio)

1. Ferma restando l'autonomia della "Chiesa" in materia religiosa o di culto, la "Chiesa" riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della "Chiesa", di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

4. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della "Chiesa" spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l'atto di matrimonio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall'ufficiale dello stato civile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al quale questa è avvenuta, trasmette all'ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuta la celebrazione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità formale dell'atto e l'autenticità del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne dà notizia al ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 14

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico della "Chiesa", nonché le loro pertinenze, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità della "Chiesa".

2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare in tali edifici per l'esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro della "Chiesa" responsabile dell'edificio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attività di culto della "Chiesa" possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della "Chiesa".

4. L'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dalla "Chiesa" per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l'articolo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi e concessioni.

Articolo 15

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica italiana e la "Chiesa" collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale della "Chiesa".

Articolo 16

(Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalità giuridica dell' "Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", ente ecclesiastico riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscritto nel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230, possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzioni ed organismi costituiti nell'ambito della "Chiesa", aventi sede in Italia, che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del

legale rappresentante dell'ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidente dell'Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni".

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

4. Il riconoscimento è concesso con decreto del Ministro dell'interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qualifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti.

Articolo 17

(Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico della "Chiesa" civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni".

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte dell'organo statutariamente competente della "Chiesa", determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, fatti salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie.

Articolo 18

(Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, ove già non iscritti. Decorso tale termine gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Articolo 19

(Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competenti della "Chiesa", senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

Articolo 20

(Trasferimento di beni)

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beni immobili in favore dell'Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni da parte della "Foreign Lands Corporation", della "Property Reserve Inc." (già "Deseret Title Holding Corporation"), della "Deseret Management Corporation" e della "Corporation of the Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints", tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America, nonché della "Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz", con sede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 21

(Attività di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si considerano:

- a) attività di religione o di culto, quelle dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attività missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessità delle anime;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

2. La Repubblica italiana prende atto che, per la "Chiesa", la cura delle necessità delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessaria per la salvezza delle anime degli antenati. Tale attività è comunque svolta nel rispetto delle leggi vigenti.

Articolo 22

(Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della "Chiesa", incluso l'Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, aventi fine di religione o di culto, così come le attività esercitate dagli enti predetti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventi fine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l'applicabilità di norme più favorevoli.

2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attività diverse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attività saranno assoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributaria, inerente alle medesime.

Articolo 23
(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica italiana prende atto che la "Chiesa" si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'IRPEF, le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attività di cui all'articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari, fino all'importo di Euro 1.032,91, a favore dell'"Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni".
3. Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui al secondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla "Chiesa".

Articolo 24
(Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali dovranno prevedere, su richiesta della "Chiesa", reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.
2. La sepoltura nei cimiteri della "Chiesa" e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità dei riti e della tradizione della "Chiesa" medesima.
3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della "Chiesa", le concessioni di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.
4. L'inumazione nei reparti della "Chiesa" ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.
5. Nei cimiteri della "Chiesa" è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della "Chiesa".

Articolo 25
(Norme di attuazione)

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla "Chiesa" ed avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 26

(Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle norme contrastanti)

1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della "Chiesa" nonché degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.
2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti della "Chiesa", comunità ed enti e degli organi e persone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 27

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa stessa.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della "Chiesa" con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 28


(Legge di approvazione della presente intesa)

1. Il Governo della Repubblica italiana presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

On. Romano Prodi



Il Presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni

Dott. Raimondo Castellani

